

"Legge Biagi 2" Censura sulla somministrazione

domenica 30 gennaio 2005

sezione: NORME E TRIBUTI - pagina 20



domenica 30 gennaio 2005

sezione: NORME E TRIBUTI - pagina 20

Censura sulla somministrazione

A. BO.

Le due norme dichiarate incostituzionali dalla Corte sono il sesto comma dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di somministrazione di lavoro e l'articolo 60 del medesimo decreto che disciplinava i tirocini estivi di orientamento. La prima norma dispone che in caso di somministrazione non si applicano né le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie né la norma secondo la quale le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie a rischio di esclusione sociale, quali ad esempio disabili, disoccupati di lunga durata, giovani in cerca di occupazione e donne che intendono rientrare nel mercato del lavoro (articolo 4 bis del decreto legislativo n. 181 del 2000).

In sostanza il decreto legislativo 276 del 2003 aveva inteso liberare la somministrazione da qualsiasi vincolo di assunzione obbligatoria, di origine statale o regionale. Secondo il ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna, la norma comporta una deroga irragionevole alle competenze regionali, peraltro non prevista dalla legge delega. Ed proprio per quest'ultimo motivo che la Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di costituzionalità nessuna disposizione della legge delega prevedeva la deroga introdotta dal Governo nel decreto attuativo, con conseguente incostituzionalità di quest'ultimo per eccesso di delega e quindi per contrasto con l'art. 76 della Costituzione. La seconda norma dichiarata incostituzionale prevedeva la possibilità di tirocini nelle aziende per studenti durante le vacanze estive, con fini orientativi e di addestramento pratico, della durata massima di tre mesi, con possibilità di erogare al tirocinante borse lavoro dell'importo massimo di 600 euro.

La Corte Costituzionale, accogliendo sul punto il ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, ha ritenuto che tale disciplina, proprio in quanto non pone in essere un rapporto di lavoro e neppure preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene (diversamente dai contratti di lavoro a contenuto formativo) a pieno titolo alla formazione professionale, materia riservata alla competenza esclusiva delle Regioni. Di qui il contrasto con l'articolo 117 della Costituzione.